

L'«ADTRIBUTIO»: COME UNA POPOLAZIONE AUTOCTONA DIVIENE ROMANA

Il problema dell'*adtributio*, nella nostra zona, nasce dai rapporti politico-amministrativi fra il *pagus Arusnatum*, *pagus* di carattere retico, e Verona: l'*adtributio* è sostenuta da alcuni ⁽¹⁾, non accettata da altri ⁽²⁾. Nasce pertanto la necessità di chiarire questa singolare istituzione.

L'istituto dell'*adtributio* sembra aver rappresentato uno dei tanti mezzi impiegati dallo stato romano per assimilare nella civiltà cittadina popolazioni politicamente arretrate. L'interesse degli studiosi di diritto pubblico romano, primo fra tutti il Mommsen, si è polarizzato sull'istituto dell'*adtributio* dopo la scoperta, avvenuta nel 1869, della *Tabula Clesiana* che contiene, come si sa, un editto, promulgato dall'imperatore Claudio il 15 marzo del 46 d.C. L'iscrizione fu pubblicata per la prima volta dal Mommsen nel 1870 ⁽³⁾: egli prendeva in esame il problema di quelle comunità alpine, tra cui gli *Anauni*, i *Sinduni*, i *Tulliasses* che mancavano di una organizzazione di tipo cittadino e che perciò vennero da Roma aggregate (*adtributae*) sia dal punto di vista giuridico che da quello amministrativo, a centri vicini della Transpadania.

Successivamente lo stesso Mommsen aveva ripreso il problema dell'*adtributio* nel terzo volume del suo Diritto pubblico romano ⁽⁴⁾, giungendo a risultati che costituiscono tuttora il punto di partenza per ogni successiva ricerca. Egli ritiene che l'*adtributio* indichi tecnicamente la condizione di località che sono prive dell'ordinamento di tipo municipale e che pertanto lo stato romano aggregava amministra-

⁽¹⁾ A. ZARPELLON, *Verona e l'agro veronese in età romana*, Verona 1954, p. 83; F. SARTORI, *Verona romana. Storia politica, economica, amministrativa*, in «Verona e il suo territorio», Verona, I, 1960, p. 221.

⁽²⁾ U. LAFFI, *Adtributio e contributio. Problemi del sistema politico-amministrativo dello stato romano*, Pisa 1966, pp. 61-62: da questo lavoro del Laffi ho tratto ampie tracce per la trattazione dell'argomento.

⁽³⁾ TH. MOMMSEN, *Edict des Kaisers Claudius über das rom. Bürgerrecht der Anauner vom J. 46 n. Chr.*, in «Hermes», IV, 1870, pp. 99-120 = *G.S.*, IV, Berlin, 1906, pp. 291-311. Un'ampia documentazione bibliografica sulla famosissima iscrizione è in U. LAFFI, *op. cit.*, p. 29 n. 56.

⁽⁴⁾ TH. MOMMSEN, *Romisches Staatsrecht*, III, Leipzig 1887-1888, pp. 765-772.

tivamente e giurisdizionalmente ad un centro urbano vicino, che poteva essere un centro di diritto romano o latino oppure una città autonoma. Lo *status* giuridico di una comunità *adtributa* è sempre inferiore, a giudizio di Mommsen, a quello della città dominante. Le comunità *adtributae* ad un centro di diritto romano godono per lo più del diritto latino, talora sono addirittura peregrine: esse mancano di autonomia: ciò appare dalla mancanza di giurisdizione e di magistrature proprie e dall'obbligo del pagamento di un tributo alla città dominante. L'amministrazione della giustizia presso queste comunità era esercitata, secondo il Mommsen, da magistrati giurisdicenti della città dominante: essi delegavano un *praefectus iure dicundo* quando i territori erano ampi.

Circa i doveri fiscali delle comunità *adtributae* verso la comunità dominante il Mommsen ritiene che esse siano esenti da imposte sul loro *quasi territorium* ma, per l'uso dell'*ager publicus*, siano tenute al pagamento di una tassa (*vectigal*) sia in natura, sia in denaro. Le comunità *adtributae*, per quanto concerne il diritto privato, probabilmente avevano lo *ius commercii*, più difficilmente lo *ius connubii*.

Dopo il Mommsen, il problema è stato trattato dal De Ruggiero ⁽⁵⁾ e da Kornemann ⁽⁶⁾: ci si è limitati a considerare singoli aspetti o singoli casi al punto da giungere anche a conclusioni contrastanti. Il Veyne recentemente ⁽⁷⁾ critica la posizione e le definizioni del Mommsen. Egli rileva che i termini *adtributio* (o *contributio*) sembrano sinonimi e non sono applicati solo a tribù o borgate prive di un ordinamento di tipo municipale, come aveva asserito il Mommsen, ma si applicano anche a centri municipali veri e propri.

Nella letteratura moderna i due termini tecnici *adtributio* e *contributio* sono usati, quasi da tutti, come semplici sinonimi. Il Veyne ribadisce che la differenza tra *adtributio* e *contributio* è puramente grammaticale ⁽⁸⁾; del resto anche il Mommsen coglieva tra i due termini solo una sottile sfumatura ⁽⁹⁾.

La posizione del Kornemann, condivisa dal Laffi, è diversa perché egli sostiene che i due termini si riferiscono a due realtà giuridico-costituzionali distinte: *adtribuere* designa l'aggregazione in posizione subordinata di una comunità ad un'altra, *contribuere* significa la fusione di due comunità in un unico complesso amministrativo e giurisdizionale.

Plinio ci attesta che il sistema dell'*adtributio* esisteva già in epoca repubblicana e lo ricorda a proposito della *lex Pompeia* dell'89 a.C. ⁽¹⁰⁾. Tale legge stabiliva che alcune *civitates* alpine, poco adatte ad un ordinamento municipale di tipo romano, fossero aggregate (*adtributae*) ad alcune delle colonie pedemontane che la stessa *lex Pompeia* aveva costituito. Esplicitamente non sappiamo quali popolazioni ebbero questo trattamento.

⁽⁵⁾ E. DE RUGGIERO, s.v. *Contributa (oppida)*, in *D.E.*, II, 2, 1910, pp. 1186-1188.

⁽⁶⁾ E. KORNEMAN, s.v. *attributio*, in *R.E.*, Suppl. VII, 1940, coll. 65-71.

⁽⁷⁾ P. VEYNE, *Contributio: Bénévent, Capoue, Cirta*, in «*Latomus*», XVIII, 1959, pp. 568-592.

⁽⁸⁾ VEYNE, *art. cit.*, p. 569 n. 1.

⁽⁹⁾ MOMMSEN, *op. cit.*, III, p. 765 n. 2.

⁽¹⁰⁾ PLIN., *Nat. Hist.*, III, 138: *Non sunt adiectae Cottianae civitates ... item adtributae municipiis lege Pompeia.*

Augusto ricorse spesso all'*adtributio* quando affrontò il problema dell'ordinamento politico-amministrativo da applicare alle popolazioni alpine da lui piegate al dominio di Roma. Egli, tra il 7 e il 6 a.C., aveva fatto erigere il *Tropaeum Alpium* che portava alla base un'epigrafe con i nomi delle popolazioni alpine vinte. L'epigrafe, che è conservata in frammenti, è riportata integralmente da Plinio ⁽¹¹⁾.

Tra le *gentes Alpinae redactae sub imperium populi Romani* sono ricordate le popolazioni dei *Camunni* e dei *Trumplini* che lo stesso Plinio, in altro passo ⁽¹²⁾, chiama *adtributae*. L'*adtributio* dei *Camunni* è incerta: il Mommsen è incerto tra *Bergomum* e *Brixia* ⁽¹³⁾, sebbene gli indizi forniti dal materiale epigrafico inducano il Laffi ⁽¹⁴⁾ a pensare ad uno stretto vincolo tra *Brixia* e i *Camunni*. Per quanto riguarda i *Trumplini*, la loro comunità fu *adtributa*, forse da Augusto stesso, presumibilmente alla colonia civica di *Brixia*: tale soluzione è sostenuta da tutta la letteratura moderna ⁽¹⁵⁾.

La questione è più complicata per il *pagus Arusnatum*, come prima ho accennato, attestato da numerose epigrafi ⁽¹⁶⁾: comunemente si pensa, come ho detto, che la sua *adtributio* fosse verso Verona, colonia latina nell'89 a.C., *municipium* romano dal 49 a.C. Il Laffi però obietta ⁽¹⁷⁾ che «la stessa denominazione di *pagus*, più che ad una comunità *adtributa*, aggregata cioè come un'appendice alla *pertica* di Verona, fa pensare piuttosto ad una comunità rurale (appunto un *pagus*) incorporata entro il territorio della città». Egli non esclude che «gli *Arusnates*, all'interno dell'agro di Verona conservassero una posizione particolare, sottolineata dall'appartenenza ad uno stesso gruppo etnico e dall'osservanza di culti comuni (*sacra Raetica*)».

Enumero qui alcuni problemi di terminologia: i moderni parlano impropriamente di *regiones adtributae* e di *loca adtributa*. Le fonti antiche applicano l'aggettivo unicamente ai sostantivi *civitas*, *gens*, *populus* che, in italiano, vengono resi con il termine «comunità». Il territorio dei *pagi*, *vici* ecc. rappresenta una suddivisione dell'agro municipale.

Un'altra considerazione: mentre *pagani* e *vicani* compresi nel territorio delle comunità cittadine hanno lo stesso statuto personale dei cittadini *pleni iuris*, i membri delle comunità *adtributae* hanno sempre uno statuto personale inferiore a quello della comunità dominante. Questa comunità dominante, sostiene il Laffi, è sempre un centro di diritto latino o romano, *colonia* o *municipium* ⁽¹⁸⁾.

La distribuzione geografica dell'*adtributio* è limitata al territorio delle Alpi e delle Prealpi italiane. Il problema cronologico dell'*adtributio* si inquadra in un arco di tempo che parte dagli inizi del I sec. a.C. all'età augustea: non si possiedono infatti testimonianze anteriori alla *lex Pompeia* dell'89 a.C. Le fonti non attestano che l'*adtributio* sia stata applicata *ex novo* dopo l'età augustea e non risulta che Traiano

⁽¹¹⁾ PLIN., *Nat. Hist.*, III, 136-137.

⁽¹²⁾ PLIN., *Nat. Hist.*, III, 134.

⁽¹³⁾ MOMMSEN, *op. cit.*, III, p. 767 n. 2.

⁽¹⁴⁾ U. LAFFI, *op. cit.*, p. 23.

⁽¹⁵⁾ LAFFI, *op. cit.*, p. 28 n. 48.

⁽¹⁶⁾ C.I.L., V, 3915 = I.L.S., 6706; C.I.L., V, 3928; si veda anche C.I.L., V, 3926 = I.L.S., 6705.

⁽¹⁷⁾ LAFFI, *op. cit.*, p. 62.

⁽¹⁸⁾ LAFFI, *op. cit.*, p. 90.

o i successori abbiano ridato vita al sistema dell'*adtributio* in *Dacia*, nella *Moesia Inferior* o in *Thracia* ⁽¹⁹⁾. Il territorio della comunità *adtributa* veniva lasciato in godimento della collettività indigena, su corresponsione di un'imposta fissa in denaro: questa contribuzione veniva assegnata alla comunità dominante che beneficiava così del reddito proveniente dalla comunità *adtributa*.

Oltre a questa prestazione fissa in danaro gli *adtributi* pagavano altri canoni di carattere aleatorio se coltivavano *agri vectigales* od usufruivano di *pascua publica*. Per quanto riguarda il problema della giurisdizione il Mommsen afferma con certezza ⁽²⁰⁾ che le comunità *adtributae* mancavano di magistrati e di giurisdizione propria, perché la giustizia era amministrata da magistrati della comunità dominante, nei limiti delle loro competenze. Le grosse controversie dovevano essere deferite direttamente alle autorità centrali ⁽²¹⁾.

Si presume che tuttavia i maggiori di queste comunità *adtributae* abbiano conservato funzioni o mansioni di carattere coercitivo in base ad antiche norme consuetudinarie: ci si riferisce, in particolare, alla vigilanza dei confini, all'impiego della polizia campestre, alla gestione dei pascoli e della terra della comunità. Pare inoltre che nel campo del diritto familiare e successorio tutto abbia ubbidito alle antiche norme consuetudinarie. In una parola, all'interno delle comunità *adtributae*, il ruolo delle autorità romane doveva essere più passivo che attivo ⁽²²⁾.

Il problema della *adtributio* è affrontato anche da Giorgio Luraschi in un recente, poderoso contributo ⁽²³⁾. Esaminando questo fenomeno, egli lo riconduce alla sua reale dimensione storica, cioè lo circoscrive alle popolazioni alpine, ammettendo la singolarità giuridica delle *civitates adtributae* che rappresentavano, tra l'altro, la soluzione più sbrigativa ⁽²⁴⁾ ed anche più efficace a delicati problemi politici.

Un'ultima considerazione: attraverso l'applicazione dell'istituto dell'*adtributio* le autorità romane si risparmiavano l'onere, non soltanto finanziario ma anche tecnico-organizzativo, di reclutare e di apprestare i quadri di quell'apparato burocratico che l'accentramento statale dell'amministrazione avrebbe richiesto.

Possiamo quindi concludere che il provvedimento era vantaggioso non solo per la comunità *adtributa* e per quella dominante, ma anche, tutto sommato, per l'autorità che sovranamente lo poneva in essere, cioè lo stato romano.

GIOVANNI RAMILLI

⁽¹⁹⁾ VEYNE, *art. cit.*, p. 568.

⁽²⁰⁾ LAFFI, *op. cit.*, p. 92.

⁽²¹⁾ MOMMSEN, *op. cit.*, III, p. 769.

⁽²²⁾ MOMMSEN, *op. cit.*, III, p. 812 segg.; F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, III, Napoli 1961, p. 315 segg.; IV, 2, Napoli 1965, p. 632 segg.

⁽²³⁾ LAFFI, *op. cit.*, p. 98.

⁽²⁴⁾ G. LURASCHI, *Foedus, ius Latii, civitas. Aspetti costituzionali della romanizzazione in Transpadania*, Padova, 1979.